

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2053

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALDERISI, PECORELLA

Introduzione dell'articolo 107-*bis* della Costituzione, concernente
l'istituzione del procuratore di giustizia

Presentata l'8 gennaio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — Stando alle vicende che hanno visto fronteggiarsi le procure della Repubblica di Catanzaro e di Salerno è difficile sottrarsi all'impressione del fallimento della funzione di accusa come « potere diffuso ». Tecnicamente — ricorda il professor Nicolò Zanon (guerra tra procure: Calamandrei alla Costituente aveva già la soluzione) — l'espressione significa che, nell'attuale ordinamento giudiziario e processuale, gli uffici del pubblico ministero sono autonomi e indipendenti l'uno dall'altro, cioè non sono organizzati gerarchicamente. Non esiste, quindi, un unico organo di vertice del pubblico ministero, capace di impartire direttive a tutti gli altri uffici sottordinati e responsabile all'esterno del modo in cui, complessivamente, la funzione di accusa viene esercitata sul territorio nazionale.

Anzi, l'esercizio dell'azione penale appartiene per intero all'assoluta indipendenza, sottratta a istruzioni e a controlli gerarchici, della singola procura territorialmente e funzionalmente competente. Secondo la giurisprudenza nemmeno l'avvocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la singola corte di appello (esercitabile sulle procure del distretto) allude all'esistenza di un vero rapporto gerarchico: ma anche ammettendo (senza concedere) che essa sia uno strumento di controllo gerarchico, resterebbe che le procure di ogni singolo distretto di corte di appello farebbero comunque parte per se stesse, senza collegamenti con tutti gli altri uffici del pubblico ministero.

In definitiva, il conflitto tra le procure di Catanzaro e di Salerno è l'esempio

estremo di quali rischi possa correre un sistema di uffici che, in relazione all'esercizio dell'azione penale, funzionano e agiscono in modo del tutto autonomo e indipendente come « monadi » giudiziarie.

La gerarchizzazione interna dei singoli uffici di procura, introdotta (o, forse, reintrodotta) dalle recenti riforme, serve a poco, da questo punto di vista. È invece l'atomismo diffuso che caratterizza l'assetto organizzativo e i poteri degli uffici del pubblico ministero nel nostro ordinamento (fu definito così dagli studiosi, tra cui Gianfranco Miglio, raccolti nel cosiddetto « gruppo di Milano » nei primi anni ottanta) a richiedere qualche intervento urgente di « manutenzione ».

Il problema fu posto all'Assemblea costituente — ricorda ancora Zanon — da Piero Calamandrei che avvertì come un coerente intervento delle procure sul territorio richiedesse un coordinamento a carattere nazionale. L'articolo 19 del suo progetto prevedeva la seguente soluzione, sotto il titolo: « Funzioni del procuratore generale Commissario della giustizia »: « Il procuratore generale Commissario della giustizia è nominato dal Presidente della Repubblica tra i magistrati aventi il grado di procuratore generale di Corte di appello o di Corte di Cassazione, scegliendolo in una terna proposta dalla Camera dei deputati all'inizio di ogni legislatura. Esso è il capo degli uffici del pubblico ministero, dei quali vigila e coordina l'azione; fa parte di diritto del Consiglio Superiore

della Magistratura; esercita l'ufficio di pubblico ministero presso la Suprema Corte costituzionale. È l'organo di collegamento tra il potere giudiziario e gli altri poteri dello Stato; e come tale prende parte al Consiglio dei Ministri con voto consultivo e risponde di fronte alle Camere del buon andamento della Magistratura. Rimane in carica per tutta la legislatura anche in caso di cambiamento del Gabinetto; ma deve dimettersi qualora una delle Camere gli dia uno speciale voto di sfiducia ».

La presente proposta di legge costituzionale riprende solo in parte le soluzioni di Piero Calamandrei apparendo difficilmente proponibile, oggi, una figura di pubblico ministero così strettamente inserita nel sistema politico. È apparso, invece, del tutto condivisibile il conferimento al Presidente della Repubblica della funzione di nominare il procuratore di giustizia, sia pure in una terna proposta dal Parlamento (e non dalla sola Camera dei deputati) in seduta comune con la maggioranza di tre quinti.

Spetterà alla legge stabilire i limiti e le modalità con cui il procuratore di giustizia coordinerà l'attività delle singole procure.

Infine, per una valutazione politica, connessa anche alla predisposizione dei mezzi e dei finanziamenti, da parte del Ministero della giustizia, il procuratore di giustizia dovrà depositare in Parlamento, all'inizio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 107 della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 107-*bis*. — Il Presidente della Repubblica nomina il procuratore di giustizia tra i magistrati aventi il grado di procuratore generale di corte di appello o della Corte di cassazione in una terna proposta dal Parlamento in seduta comune con la maggioranza di tre quinti.

Il procuratore di giustizia vigila, coordina e indirizza gli uffici del pubblico ministero nei limiti e secondo le modalità previsti dalla legge.

Il procuratore di giustizia rimane in carica per tutta la legislatura e non è rieleggibile.

All'inizio di ogni anno, il procuratore di giustizia presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta ».

€ 0,35



16PDL0017750